



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 139 Del 07-04-22

**Oggetto: AREA PARCHEGGIO SANTINI E AREA PROSPICIENTE LUNGOMARE
PIERMANNI (TRA LE VIE D'AZEGLIO E MAZZINI) - INTEGRAZIONI
ALLA D.G. N. 193/2008**

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di aprile alle ore 12:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------|
| CIARAPICA FABRIZIO | SINDACO | P |
| TROIANI FAUSTO | VICE SINDACO | P |
| COGNIGNI GIUSEPPE | ASSESSORE | P |
| CAPPONI BARBARA | ASSESSORE | A |
| CARASSAI ERMANNO | ASSESSORE | P |
| BELLETTI ROBERTA | ASSESSORE | P |
| CALDARONI FRANCESCO | ASSESSORE | A |

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|---|
| Soggetta a controllo | N | Comunicazione Prefettura | N |
| Immediatamente eseguibile | S | Soggetta a ratifica | N |

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, non necessita di alcun parere in ordine alla regolarità contabile.

Data: 29-03-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 29-03-2022

Il Responsabile del servizio
MORONI CONCETTA

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

Vista la Legge 18 marzo 1968, n. 337 che all'art. 9 stabilisce che le Amministrazioni Comunali devono compilare un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli spettacoli viaggianti approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 109 del 21.12.2000, successivamente modificato con D.C.C. n. 38 del 25/05/2004;

Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 3 rubricato "Aree disponibili" del sopra citato Regolamento Comunale per la disciplina degli spettacoli viaggianti;

Viste le richieste, presentate dai titolari degli spettacoli viaggianti, per l'esercizio delle attività nelle aree situate sul Lungomare Piermanni, precisamente: Area Parcheggio Santini e Area tra le vie D'Azeglio e Mazzini;

Acquisite le direttive dell'Assessore competente;

Dato atto che il Dirigente del Settore V ha rilasciato il prescritto nulla osta (prot. 1986-24/03/2022);

RICHIAMATI:

- lo Statuto comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 107 sulle attribuzioni dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 25 prot. 70297 del 10/11/2021, relativo all'attribuzione della direzione del settore VII comprendente il Servizio Attività Produttive;

si propone di deliberare quanto segue:

1) di consentire le installazioni delle attività di spettacoli viaggiante di cui al Titolo II del Regolamento Comunale in materia, nelle aree di seguito indicate:

- Area Parcheggio Santini: massimo n. 3 (tre) piccole o medie attrazioni (*come definite nell'elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni*)
- Area situata tra Via D'Azeglio e Via Mazzini: massimo n. 6 (sei) piccole o medie attrazioni (*come definite nell'elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni*);

2) di stabilire che le attrazioni potranno essere installate nell'area situata tra Via D'Azeglio e Via Mazzini, salvo diverse disposizioni, nel periodo dal 1° aprile al 15 giugno, e comunque fino alla data di apertura del Luna Park estivo, come da art. 3 comma 7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli spettacoli viaggianti;

3) di precisare che le attrazioni potranno essere installate nell'Area parcheggio Santini fino al 15 giugno 2022;

4) di confermare nelle suddette aree l'orario indicato nella delibera di Giunta comunale n. 193/2008 compreso tra le 9,00 e le 24,00;

5) di specificare ulteriormente che:

- nelle aree sopra elencate è fatto divieto alla sosta con roulotte e caravan ad uso abitazione;
- il numero massimo delle attrazioni indicato è comunque subordinato alle dimensioni e al rispetto delle prescritte distanze tra le stesse, compatibilmente con quelle delle aree indicate;

- i mezzi a corredo devono essere muniti di serbatoi per il recupero delle acque di scarico e tutti gli allacci dovranno essere effettuati a regola d'arte e nel pieno rispetto della normativa;
- dovrà essere garantito il passaggio pedonale per chi non è interessato alle attrazioni viaggianti; tutti i cavi vanno protetti, nascosti o coperti da guaine apposite; non devono essere presenti ostacoli lungo i passaggi;
- dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal “*Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2000 e i valori limite di emissione indicati nelle apposite tabelle per la Classe 4;

6) di trasmettere il presente atto ai servizi: Strade-Viabilità-Segnaletica, Turismo, Polizia Locale, Autoparco, OSAP e ICA SRL per quanto di rispettiva competenza;

7) di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. "" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita il parere di regolarità contabile;

PRESO ATTO della dichiarazione di voto contrario espressa da Carassai Ermanno il Quale motiva che le aree sono parcheggio ed in prossimità del centro abitato per cui l'eventuale utilizzo con diversa destinazione deve essere oggetto di apposita evidenza pubblica;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON 4 voti favorevoli ed uno contrario (Carassai Ermanno) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di consentire le installazioni delle attività di spettacoli viaggiante di cui al Titolo II del Regolamento Comunale in materia, nelle aree di seguito indicate:

- Area Parcheggio Santini: massimo n. 3 (tre) piccole o medie attrazioni (*come definite nell'elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni*)
- Area situata tra Via D'Azeglio e Via Mazzini: massimo n. 6 (sei) piccole o medie attrazioni (*come definite nell'elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni*);

2) di stabilire che le attrazioni potranno essere installate nell'area situata tra Via D'Azeglio e Via Mazzini, salvo diverse disposizioni, nel periodo dal 1° aprile al 15 giugno, e comunque fino alla data di apertura del Luna Park estivo, come da art. 3 comma 7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli spettacoli viaggianti;

3) di precisare che le attrazioni potranno essere installate nell'Area parcheggio Santini fino al 15 giugno 2022;

4) di confermare nelle suddette aree l'orario indicato nella delibera di Giunta comunale n. 193/2008 compreso tra le 9,00 e le 24,00;

5) di specificare ulteriormente che:

- nelle aree sopra elencate è fatto divieto alla sosta con roulotte e caravan ad uso abitazione;
- il numero massimo delle attrazioni indicato è comunque subordinato alle dimensioni e al rispetto delle prescritte distanze tra le stesse, compatibilmente con quelle delle aree indicate;
- i mezzi a corredo devono essere muniti di serbatoi per il recupero delle acque di scarico e tutti gli allacci dovranno essere effettuati a regola d'arte e nel pieno rispetto della normativa;
- dovrà essere garantito il passaggio pedonale per chi non è interessato alle attrazioni viaggianti; tutti i cavi vanno protetti, nascosti o coperti da guaine apposite; non devono essere presenti ostacoli lungo i passaggi;
- dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal "*Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2000 e i valori limite di emissione indicati nelle apposite tabelle per la Classe 4;

6) di trasmettere il presente atto ai servizi: Strade-Viabilità-Segnaletica, Turismo, Polizia Locale, Autoparco, OSAP e ICA SRL per quanto di rispettiva competenza.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 12-04-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 12-04-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-04-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 07-04-22

Segretario Generale
Morosi Sergio